

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 25.

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione ed in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), detta norme attuative della parte terza dello stesso, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione, la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

Art. 2

(Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione)

1. Il Piano regionale di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo articolo 121, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale adotta il Piano nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 152/2006, secondo le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 ed alle competenti Autorità di bacino per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

4. Il Consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma 3.

Art. 3

(Aggiornamento e modifiche al Piano)

1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006 ogni sei anni.

2. Il Piano può comunque essere modificato e aggiornato in presenza di particolari e motivate esigenze. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 2.

3. Il Piano ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

4. Gli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito denominati ATI, adeguano i Piani d'Ambito, di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, alle disposizioni contenute nel Piano di cui all'articolo 2, nonché alle sue revisioni, aggiornamenti o modifiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle rispettive norme.

5. In caso di mancato adeguamento da parte dell'ATI, entro il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, diffida l'ATI ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a sessanta giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 4

(Norme regolamentari e atti della Giunta)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 152/2006 ed in attuazione della presente legge, con appositi regolamenti, detta norme in materia di:

- a) scarichi delle acque reflue;
- b) riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- c) riduzione dell'inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- d) utilizzazione agronomica:

1) degli effluenti di allevamento;

2) delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

3) delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

4) dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

5) dei reflui delle attività di piscicoltura;

e) gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;

f) tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché tutela delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);

g) pianificazione del bilancio idrico e regolamenta-

zione degli usi della risorsa idrica, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 152/2006;

h) raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all'Allegato 3 degli Allegati alla parte III del d.lgs. 152/2006;

i) programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l'individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Salvo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006, fermo quanto previsto dalla l. 574/1996 e salve le più gravi sanzioni previste per legge, in caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 4, che specificano ed integrano la normativa di seguito indicata, si applicano le seguenti sanzioni:

a) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), (relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, nonché dei reflui delle attività di piscicoltura), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006, nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, nella l. 574/1996 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

b) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel d.lgs. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

c) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per l'utilizzazione agronomica delle sostanze prodotte dagli impianti per la produzione di biogas, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

d) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per la riduzione dell'inquinamento da prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e nel d.lgs. 152/2006, previa identificazione delle aree vulnerabili di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

e) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) ad euro 15.000 (quindicimila);

f) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di risparmio idrico ovvero di uso improprio della risorsa idrica, con riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), comporta, previa emanazione del regolamento previsto dall'articolo 13 della l.r. 5/2006, una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila).

2. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1, spetta alle province o, nel caso di scarichi in pubblica fognatura, agli ATI. Le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e di risanamento con apposito piano di riparto.

Art. 6

(Ulteriori sanzioni e controlli)

1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell'esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l'efficacia del bilancio idrico di ATI, la Regione provvede a:

a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;

b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7

(Delega di funzioni alle province)

1. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 sono introitate nell'unità previsionale di base 1.01.002 denominata "Proventi per trasgressioni" del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell'unità previsionale di base 05.2.003 denominata "Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque" del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n.i.).

3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti della politica pubblica in riferimento alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla corretta gestione delle risorse idriche.

2. A tal fine, a partire dal mese di marzo 2011 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque. In particolare la relazione evidenzierà i seguenti aspetti:

a) il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai sistemi di depurazione in ambito civile, industriale e zootecnico;

b) lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici significativi e dei corpi idrici a specifica destinazione della Regione;

c) il trend degli elementi inquinanti nelle zone vulnerabili.

3. A partire dal mese di marzo 2012 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione di sintesi che illustra i risultati del monitoraggio previsto nel Piano regionale di Tutela delle Acque - Parte III, Sezione IX, paragrafo 2.3., confrontando i risultati attesi e quelli raggiunti in relazione all'obiettivo generale che, entro il 31 dicembre 2015, prevede il raggiungimento dello stato ambientale "buono" per ciascun corpo idrico.

4. La Giunta regionale, nei modi e nei tempi di cui al comma 3, rende conto al Consiglio regionale di come le azioni di informazione, divulgazione, educazione ambientale, formazione ed assistenza tecnica rivolte a tutti gli ambiti regionali e produttivi, associazioni, istituzioni e cittadini sono servite a stimolare l'impegno soggettivo e collettivo alla gestione dell'ambiente in una logica di modello sociale sostenibile.

5. Il Consiglio regionale prevede forme partecipative di divulgazione e condivisione dei risultati ottenuti in relazione alla valutazione della politica pubblica.

Art. 10

(Norme transitorie finali)

1. Nelle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 dell'articolo 4, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1, si applicano, ove presenti, le relative disposizioni regionali contenute in atti della Giunta, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 e dall'articolo 114, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sono escluse dagli obblighi di cui al medesimo articolo 114, le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
18 FEBBRAIO 2004, N. 1, 23 DICEMBRE 2004,
N. 33 E 22 OTTOBRE 2008, N. 15

Art. 11

(Integrazioni alla legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1)

1. All'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. I comuni, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento.

6 ter. Dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2006, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento."

Art. 12

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale
23 dicembre 2004, n. 33)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

"3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno."

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale
22 ottobre 2008, n. 15)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è abrogata.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo.”.

3. La lettera u) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente:

“u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d);”.

4. La lettera x) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 15/2008 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 10 dicembre 2009

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottini, deliberazione 25 maggio 2009, n. 706, atto consiliare n. 1557 (VIII Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio” e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, il 27 maggio 2009;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 27 ottobre 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal presidente Tomassoni per la maggioranza e dal vicepresidente Fronduti per la minoranza (Atto n. 1557/BIS);

la II Commissione consiliare permanente ha modificato il titolo della legge come segue: “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15”;

— rinviato alla II Commissione consiliare permanente con decisione del Consiglio regionale del 24 novembre 2009;

— confermato e licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 26 novembre 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal presidente Tomassoni per la maggioranza e dal vicepresidente Fronduti per la minoranza (Atto n. 1557/TER);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1 dicembre 2009, deliberazione n. 356.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari gene-

rali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

— La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l'attività edilizia”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 25 febbraio 2004, n. 8.

— La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, recante “Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”, è pubblicata nel *B.U.R.* 31 dicembre 2004, n. 57.

— La legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 29 ottobre 2008, n. 48.

Note all'art. 1:

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella *G.U.* 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 14 aprile 2006, n. 88.

Si riporta il testo dell'art. 121, come integrato con decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (in *G.U.* 6 novembre 2008, n. 260), convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210 (in *G.U.* 3 gennaio 2009, n. 2):

«121.

Piani di tutela delle acque.

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.»

Note all'art. 2, commi 1, 2 e 3:

— Per il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), come modificato con leggi regionali 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32) e 26 giugno 2009, n. 13 (in E.S. al B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29), è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.»

Note all'art. 3, commi 1 e 4:

— Per il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«149.

Piano d'ambito.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.»

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli artt. 95 e 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1), come modificato con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24):

«95.

Pianificazione del bilancio idrico.

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

101.

Criteri generali della disciplina degli scarichi.

Omissis.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

Omissis.».

— La legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", è pubblicata nella *G.U.* 12 novembre 1996, n. 265.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", è pubblicato nel *S.O.* alla *G.U.* 15 febbraio 1992, n. 38.

— La legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, recante "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali", è pubblicata nel *B.U.R.* 30 dicembre 2008, n. 60.

Note all'art. 5, comma 1:

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Per la legge 11 novembre 1996, n. 574, si vedano le note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 4.

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152", è pubblicato nel *S.O.* alla *G.U.* 12 maggio 2006, n. 109.

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152", è pubblicato nella *G.U.* 19 luglio 2005, n. 166.

— La Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", è pubblicata nell' *G.U.C.E.* 31 dicembre 1991, n. L 375.

— La Direttiva 15 luglio 1991, n. 91/414/CEE, recante "Direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari", è pubblicata nella *G.U.C.E.* 19 agosto 1991, n. L 230 ed è entrata in vigore il 26 luglio 1991.

— Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«93.

Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione.

1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.

3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1999.».

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, recante "Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33" (pubblicata nel *B.U.R.* 1 marzo 2006, n. 11), è il seguente:

«Art. 13

Norme regolamentari.

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.»

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (si vedano le note all'art. 4):

«9.

Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura.

1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve:

- a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
- b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare:

- a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
- b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
- c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
- c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.»

Note all'art. 8, comm 1, 2 e 4:

— La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011", è pubblicata nell'S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.

— Per la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Nota all'art. 9, comma 1:

— Il testo dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria", (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:

«Art. 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.

1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

3. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.

4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché dell'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.

5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.»

Note all'art. 10:

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli artt. 61, comma 3 e 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«61.

Competenze delle regioni.

Omissis.

3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.

Omissis.

114.

Dighe.

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con

eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svasso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

9. Le operazioni di svasso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.»

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in *B.U.R.* 28 maggio 2008, n. 25) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;

b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;

d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell'edificio oggetto della domanda di agibilità;

e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;

f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all'articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis).

2. Lo Sportello unico per l'edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l'applicazione dell'articolo 39, commi 9 e 10.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.

6 bis. I comuni, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento.

6 ter. Dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2006, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento.».

— Per il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, si vedano le note all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali.

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati

automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente degli artt. 15 e 46 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 Zone di frega.

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

- a) la pesca;
- b) l'attività sportiva di nautica fluviale;
- [c] *gli attingimenti o derivazioni idriche;*] *Abrogata;*
- d) i lavori di manutenzione idraulica.

3 bis. *Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo.*

Art. 46 Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza

ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d);

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

[x) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale;] Abrogata;

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);

dd) da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 35;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.».